



Il Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e, in particolare, l'articolo 55, che, nel disciplinare i trasferimenti del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, al primo comma prevede, tra l'altro, la pubblicazione annuale dell'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro dell'interno, e, ai commi secondo e terzo, la possibilità del personale che presta servizio nelle sedi disagiate di chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede e l'obbligo dell'Amministrazione di tener conto, nel disporre il trasferimento d'ufficio, oltre che delle esigenze di servizio e delle situazioni di famiglia, anche del servizio già prestato in sedi disagiate;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 24 aprile 1982, n. 338, che, agli articoli 2, prevedono, tra l'altro, che al personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, tra cui si annoverano anche quelle del citato articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
- VISTI gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 203, che autorizzano, rispettivamente, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo e in situazioni di grave disagio ambientale e, nel caso di impossibilità ad assicurare il funzionamento delle stesse mense obbligatorie di servizio, a provvedere, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, alla stipula di convenzioni o ad appalto del servizio, secondo un preciso ordine di preferenza;
- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, con legge 17 febbraio 1985, n. 19, secondo cui il parere del Consiglio nazionale di polizia sulle materie di cui all'articolo 85, commi 2 e 3, della citata legge n. 121 del 1981, è espresso con le stesse modalità di cui al predetto articolo 85 dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale;
- VISTO l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che per il personale della Polizia di Stato, qualora ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 203 del 1989, nelle fattispecie disciplinate dal pure citato articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, il Ministero dell'interno è



Il Ministro dell'Interno

- autorizzato a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero;
- VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, che disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, che ha determinato il numero e le competenze degli Uffici, dei Servizi e delle Divisioni in cui si articolano le Direzioni centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'articolo 9 del citato d.P.R. n. 208 del 2001, il nuovo assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, e, in particolare, l'articolo 164, che ha disposto l'entrata in vigore del provvedimento stesso il 21 luglio 2023, ossia decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti, ad eccezione delle disposizioni riguardanti le Sezioni Investigative periferiche dipendenti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato (di seguito denominate S.I.S.C.O.), gli Uffici territoriali del Comparto della Polizia postale e delle comunicazioni, gli Uffici di coordinamento sanitario e i Centri sanitari polifunzionali, che sono entrate in vigore in data 20 ottobre 2022, ossia decorsi novanta giorni dalla predetta data di registrazione;
- VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 67-*bis*, 67-*ter* e 67-*quater*, che, seppur nel determinare la cessazione, a decorrere dal 31 agosto 2012, dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, hanno, comunque, previsto specifiche disposizioni per il processo, ancora in corso, di ricostruzione, sviluppo e rilancio dei territori colpiti dai predetti eventi sismici, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nei medesimi territori;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2022, con il quale sono stati individuati quali sedi disagiate per l'anno 2022 gli Uffici e Reparti ove presta servizio personale della Polizia di Stato, siti nell'ambito del territorio del Comune dell'Aquila;



Il Ministro dell'Interno

- CONSIDERATO** che, come evidenziato dal Questore dell'Aquila con nota in data 22 settembre 2022, sussistono i presupposti per confermare anche per l'anno 2023, con riferimento agli Uffici e Reparti ove presta servizio personale della Polizia di Stato, siti nel territorio del Comune dell'Aquila, la condizione di sede disagiata, permanendo ancora quegli straordinari disagi, conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, che incidono sulle condizioni di vita e di lavoro anche del predetto personale della Polizia di Stato in servizio presso i citati Uffici e Reparti;
- RITENUTO** di dover individuare, tra gli Uffici e i Reparti riconosciuti quali sedi disagiate nell'ambito del territorio del Comune dell'Aquila, anche la S.I.S.C.O. dell'Aquila, istituita in quel territorio con il citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022;
- SENTITO** il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale, in luogo del parere del Consiglio nazionale di polizia, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 858 del 1984;
- CONSIDERATA** l'attuale dislocazione, nell'ambito del territorio del Comune dell'Aquila, degli Uffici e Reparti ove presta servizio personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione delle sedi disagiate per l'anno 2023 con riferimento agli Uffici e Reparti siti nel territorio del Comune dell'Aquila)

1. Ai fini dei benefici previsti dagli articoli richiamati in premessa, sono individuati quali sedi disagiate per l'anno 2023 i seguenti Uffici e Reparti ove presta servizio personale della Polizia di Stato, siti nell'ambito del territorio del Comune dell'Aquila:
- a) Questura dell'Aquila;
 - b) Compartimento della Polizia stradale per l'Abruzzo e il Molise;
 - c) Centro operativo autostradale;
 - d) Sezione della Polizia stradale L'Aquila;
 - e) Sottosezione autostradale della Polizia stradale L'Aquila;
 - f) Posto di Polizia ferroviaria L'Aquila;
 - g) Sezione operativa distrettuale per la sicurezza cibernetica L'Aquila;
 - h) Nucleo operativo di protezione Abruzzo;
 - i) Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario dell'Aquila;
 - l) Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila;
 - m) S.I.S.C.O. dell'Aquila.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 2

(Disposizioni di attuazione e di invarianza finanziaria)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, **13 MAR 2023**

Piantedosi



